MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE
DISTRETTO N. 16 - Macerata Campania (CE) Via Roma,11
C.F. 94017830616 - Mail: ceic88300b@istruzione.it
PEC: ceic88300b@pec.istruzione.it
sito: www.icmaceratacampania.edu.it - Tel. 0823/692435

CODICE INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

(Protocollo d'azione)

ex art. 4, c. 2-bis, legge 29 maggio 2017, n. 71, e s.m.i.

Approvato con delibera n. 39 del Collegio dei Docenti del 30/10/2025

Approvato con delibera n. 41 del Consiglio di Istituto del 31/10/2025

Sommario

PARTE 1

PREMESSA

1.1. Definizione di bullismo e cyberbullismo 3

1.2. Caratteristiche, tipologie e modalità 4

1.3. Dimensione sociale 6

1.4. Conseguenze e impatto sociale 7

PARTE 2

AZIONE 1

1.1. Attività di formazione.....11

AZIONE 2

2.1. Gli adempimenti della scuola.....11

2.2. Il Team di gestione delle emergenze 14

AZIONE 3

3.1. La Prevenzione universale 15

3.2. Gli aspetti giuridici – Legge 70/24 e Legge 71/17 16

3.3. Responsabilità derivanti dalla normativa 17

3.4. La Prevenzione selettiva e la Prevenzione indicata: procedura di individuazione e gestione delle emergenze 19

3.5. PROTOCOLLO D'AZIONE..... 19

AZIONE 4

4.1. La pubblicizzazione del Regolamento ed il "lancio"..... 26

ALLEGATI

- ***SANZIONI DISCIPLINARI BULLISMO / CYBERBULLISMO***
- ***SCHEDA DI PRIMA SEGNALAZIONE***
- ***SCHEDA DI VALUTAZIONE APPROFONDITA***
- ***SCHEDA DI MONITORAGGIO***

PARTE 1

PREMESSA

VISTO

- la Legge del 17 maggio 2024 n.70, che amplia e rinnova l'applicazione della Legge 71/2017
- la Legge n. 71/2017 sulla "Disposizione a tutele dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullimo" ed in particolare l'Art. 5.2
- le "Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel I ciclo di Istruzione", Nota MIM n°5274 dell'11/07/24,
- l'esplicito richiamo, all' art. 3, sulla Cittadinanza Digitale contenuto nelle Linee Guida per l'insegnamento di educazione civica, Decreto ministeriale n. 183 del 7 settembre 2024 , con una precisa definizione ed individuazione di obiettivi e Traguardi di competenza ad essa relativi,
- LINEE DI ORIENTAMENTO D.M. 18 del 13-01-2021 per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo
- Linee di Orientamento Nota Ministeriale 482-2021 per la Prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo
- Linee di Orientamento 2021 -USR Campania
- le Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e contrasto bullismo e cyber-bullismo, nota 2519, 15/4/2015
- i Regolamenti delle Istituzioni Scolastiche di cui all'art. 4 comma 1 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 Giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni

VISTO

il Piano Triennale dell'Offerta Formativa

VISTO

il Regolamento di Istituto ed in particolare il riferimento a condotte di bullismo e di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti

VISTO

il Patto di Corresponsabilità (D.P.R. 23) ed in particolare il riferimento a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti

VISTO

il Documento di E-policy Generazioni Connesse

VISTO

il Regolamento sull'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale

si procede a definire il

CODICE INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

come di seguito:

Definizione di bullismo e cyberbullismo

"Per **bullismo** si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".
Per **cyber bullismo** si intende la manifestazione in rete del fenomeno più ampio e meglio conosciuto di bullismo, esso si definisce come: "... un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat rooms, istant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi".

1.1. Caratteristiche, tipologie e modalità

Le ***caratteristiche*** sono:

- ✓ **Intenzionalità**: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più isolati e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta.
- ✓ **Asimmetria di potere**: il bullo è più forte della vittima, non necessariamente in termini fisici, ma anche sul piano sociale. Il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è vulnerabile e incapace di difendersi.
- ✓ **Sistematicità**: le azioni offensive sono commesse ripetutamente e frequentemente.

Le ***tipologie*** sono:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

BULLISMO
Le tipologie

PIATTAFORMA ELISA

FISICO: colpi, pugni, strattoni, calci, furto, danneggiamento degli oggetti personali della vittima.

VERBALE: offese, minacce, soprannomi denigratori e prese in giro.

INDIRETTO: esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie, mettere in giro cattive voci.

(Menesini, Nocentini e Palladino, 2017)

Il comportamento del bullo si caratterizza pertanto come azione persistente che mira deliberatamente

a far del male o a danneggiare qualcuno.
In particolare, le tendenze che maggiormente si stanno diffondendo in ambiente scolastico riguardano

Le ***modalità*** sono:

- ✓ **Prepotenze dirette** → atti aggressivi diretti; furti e danneggiamento di beni personali; offese, prese in giro, denigrazioni e minacce.

- ✓ **Prepotenze indirette** → diffusione di storie non vere ai danni di un/a compagno/a; esclusione di un/a compagno/a da attività comuni.

- ✓ **Cyberbullying** → Invio di sms, mms, e-mail offensivi/e o di minaccia; diffusione di messaggi offensivi ai danni della vittima attraverso la divulgazione di sms o e-mail nelle mailing list o nelle chat-line; pubblicazione di foto o filmati che ritraggono prepotenze o in cui la vittima viene denigrata.

Più dettagliatamente rientrano poi nel **Cyberbullismo**:

- ❖ **Flaming:** Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- ❖ **Harassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- ❖ **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- ❖ **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e di commenti calunniosi e denigratori.
- ❖ **Outing estorto**: registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- ❖ **Impersonificazione:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare messaggi offensivi che screditino la vittima.
- ❖ **Esclusione**: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- ❖ **Sexting**: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Le ***caratteristiche principali*** del **Cyberbullismo** sono:

- ✓ **Pervasività**: il cyberbullo è sempre presente su whats app, facebook, internet, youtube, instagram.
- ✓ **Anonimato**: dà ai bulli la sensazione di rimanere anonimi.

- ✓ **Volontarietà dell'aggressione**: non sempre gli effetti negativi sono provocati da un'azione mirata; non potendo osservare le reazioni della vittima, si commettono atti persecutori non comprendendo che ci si è spinti troppo oltre.

- ✓ **Ampiezza di portata**: i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti.

Atteggiamento tipico di difesa del bullo e del cyberbullo è l'attivazione di meccanismi di ***disimpegno morale***. Le strategie di disimpegno morale che più facilmente possono venire adottate dai bulli/cyberbulli una volta scoperti sono le seguenti:

- ✓ ***Minimizzazione****:* gli atti che si sono compiuti sono considerati "solo uno scherzo".

- ✓ ***Diffusione della responsabilità***: "Non è colpa mia. Lo facevano tutti"

- ✓ ***Distorsione delle conseguenze***: "Non credevo se la prendesse, lo sa che scherziamo", in quanto far del male a una persona risulta più facile se la sua sofferenza è nascosta.

- ✓ ***Attribuzione della colpa***: spostarla da sé addossando la colpa all'altro.

1.2. Dimensione sociale

Il Bullismo si presenta come un fenomeno di natura sociale e quindi non riguarda solo il bullo e la vittima: avviene quasi sempre alla presenza di compagni. Chi assiste, può assumere diversi ruoli che influenzano la situazione stessa: difensore, aiutante del bullo, sostenitore del bullo, spettatore passivo, difensore della vittima.

I principali attori coinvolti nel fenomeno sono:

- ***bullo****:* il bullo è caratterizzato da una marcata impulsività e da un desiderio di controllo e di potere sull'altro e sulle sue azioni, oltre che da un piacere nel provocare disagio all'altro e nell'ottenere prestigio dalle proprie azioni. Il comportamento del bullo può anche essere visto come un aspetto del generale comportamento antisociale che ha in sé la non osservanza delle regole.
- ***vittima:*** una delle principali caratteristiche che accomuna le vittime è la carenza di assertività, cioè la capacità di esprimere e affermare sé stesse senza essere, in questo caso, passive. Spesso le vittime sviluppano sintomatologie di tipo fisico (es. mal di testa, problemi gastrointestinali, febbre, ecc.) che rappresentano dei modi inconsapevoli per allontanarsi dalla situazione stressante con cui devono confrontarsi, oppure manifestano veri e propri sintomi psicologici come crisi d'ansia o di pianto.
- ***gregari****:* è possibile individuare due ruoli ***aiutante del bullo*** e ***il sostenitore del bullo.***
  Mentre il ***bullo*** è il soggetto che per primo realizza l'azione violenta, è il più attivo e non solo compie l'atto fisicamente ma, allo stesso tempo, incita altri ad unirsi, l'***aiutante del bullo*** è un passivo seguace del bullo, aiuta il bullo a compiere l'azione violenta ma solo dopo che il primo ha già iniziato a scagliarsi contro la vittima. L'aiutante non prende l'iniziativa ma offre comunque un supporto al bullo (per esempio tenendo ferma la vittima mentre il bullo la picchia, evitando così che scappi).
  Il ***sostenitore del bullo*** corrisponde a quel soggetto che offre al bullo un feedback positivo semplicemente osservando, ridendo e incitando verbalmente il bullo a continuare. Il sostenitore

non aiuta quindi il bullo fisicamente pur essendo spesso presente ad osservare.
Il bullo non agisce dunque in un contesto isolato, ma viene rinforzato continuamente dai soggetti appartenenti agli altri due ruoli.
Rispetto al bullo dominante, questi ragazzi sono solitamente più capaci di provare senso di colpa ed empatizzare con il perseguitato; spesso si individuano in loro le caratteristiche di insicurezza e ansia che ritroviamo nelle vittime.
Frequentemente questi ragazzi non godono di molta popolarità nel gruppo e, schierandosi con il più forte, credono di poter acquisire maggiore visibilità anche agli occhi degli altri.

- ***gli spettatori*** che possono essere "*spettatori passivi*"*:* sono tutti quelli che, pur non essendo coinvolti direttamente nelle azioni di bullismo, ne sono a conoscenza. Da alcune stime risulta che più dell'80% degli episodi di bullismo avviene in presenza di altri pari.
  Il gruppo è quindi una risorsa fondamentale nel processo di lotta a questo fenomeno, perché aiutarlo ad uscire dall'omertà può essere utile a far cessare gli atti di bullismo.
- Il ***difensore della vittima*** è quello che si schiera dal lato della vittima, cercando di fermare il bullo o semplicemente offrendole supporto morale prima e dopo gli atti di bullismo subiti.

1.3. Conseguenze e impatto sociale

Vediamo quali sono le conseguenze

Conseguenze per le vittime

Conseguenze per il bullo

CYBERBULLISMO
Conseguenze a breve e lungo termine

CONSEGUENZE A BREVE TERMINE

CONSEGUENZE A LUNGO TERMINE

- **Scarsa empatia**
- **Comportamenti aggressivi e criminali**
- **Abuso di alcol e droghe**
- **Dipendenza dalla tecnologia**

(Bauman, Toowey, Walker, 2013; Sourander, Brunstein-Klomek, Ikonen, Lindroos, Luntamo, Koskelainen, et. al., 2010)

L'EFFETTO SUL CONTESTO CLASSE

L'EFFETTO SUL CONTESTO CLASSE
Conseguenze sul gruppo classe

- Il contesto caratterizzato da difficoltà relazionali aumenta l'**insicurezza**, la **paura** e l'**ansia sociale**.

- Il continuo assistere ad episodi di bullismo e/o di cyberbullismo può rafforzare una logica di **indifferenza** e **scarsa empatia** portando i ragazzi a negare o **sminuire il problema**.

Da quanto sopra:

l'Istituto Comprensivo di Macerata Campania,

in ottemperanza alla Premessa e in sinergia con tutte le iniziative, tra cui la piattaforma "ELISA" e il sito di "Generazioni Connesse",

si impegna a:

- rafforzare il proprio ruolo di agenzia formativa sul territorio
- promuovere e migliorare il senso di benessere a scuola
- prevenire e affrontare situazioni di disagio, quali quelli del bullismo e cyberbullismo
- definire procedure codificate di intervento per contrastare episodi di bullismo e cyberbullismo
- proporre attività in diversi ambiti che vanno dai più globali, quali l'organizzazione dei vari livelli di studio, ai più particolari, quali l'appoggio agli studenti, attraverso il percorso dell'educazione alla legalità, gli incontri con gli operatori delle forze dell'ordine, dedicati all'informazione su aspetti specifici quali ad esempio il bullismo ed il cyberbullismo.
- attuare attività di classe miranti alla prevenzione attivando progetti che sostengono le studentesse e gli studenti
- attuare iniziative di formazione/informazione rivolte a tutti gli operatori ed educatori della scuola e alle famiglie, nell' affrontare e prevenire le diverse forme di bullismo e di cyberbullismo

Si determina così il **-Protocollo d'azione-**

PARTE 2
REGOLAMENTO ANTIBULLISMO
Le Azioni

AZIONE 1

1.1. Attività di formazione

Essa prevede il coinvolgimento e formazione di tutto il personale scolastico, docente e non docente, sul tema del bullismo:
appare evidente il ruolo fondamentale del personale scolastico e, principalmente, dei docenti rispetto alla sensibilizzazione, prevenzione, individuazione e gestione dei casi di bullismo/cyberbullismo.
Gli insegnanti che si sono formati specificamente sui temi del bullismo e che partecipano attivamente ai progetti di prevenzione, si percepiscono come:

- più efficaci e sicuri nella gestione delle problematiche relative alla vittimizzazione
- più adeguati a sviluppare attitudini maggiormente supportive verso le vittime
- più sicuri nel lavorare con le famiglie su queste problematiche.

Da quanto sopra, deriva che l'Istituto Comprensivo di Macerata Campania, si impegna a predisporre ogni anno una serie di attività di prevenzione che mirano, tramite la diffusione e pubblicizzazione di materiali, incontri, seminari da tenersi con figure di riferimento, alla informazione/formazione degli alunni, del personale scolastico docente e non docente, delle famiglie.

AZIONE 2

2.1. Gli adempimenti della scuola

Gli adempimenti delle Scuole di ogni ordine e grado riguardano:

- ✓ Il Dirigente Scolastico
- ✓ Referente per il bullismo e cyberbullismo
- ✓ Collegio Docenti
- ✓ Consiglio di Classe
- ✓ Docenti
- ✓ Studenti
- ✓ Collaboratori scolastici
- ✓ I genitori

Il Dirigente Scolastico

- individua all'interno del personale scolastico un **Referente per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo** e un **Team per la prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo**;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della

comunità scolastica;

- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
- promuove azioni di sensibilizzazione ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo nell'ambito scolastico, in sinergia con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti anche tramite specifiche intese con i servizi territoriali *(forze dell'ordine, servizi sociali e della salute, servizi minorili),* per ottenere supporto specializzato e continuativo verso i minori coinvolti
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti per regole condivise di comportamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- vaglia le proposte del docente referente e dei docenti di classe di attivare azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per fare acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.
- a meno che il fatto non costituisca reato, informa tempestivamente i genitori/tutori dei minori coinvolti nel momento in cui ha conoscenza di atti di cyberbullismo e conseguentemente predispone adeguate azioni di carattere educativo" art 5 L. 71/2017 e 70/2024. Le ipotesi di reato a querela di parte obbligano in ogni caso il DS a convocare i genitori. Quando invece il DS ha notizia di reato perseguibile d'ufficio, deve farne subito denuncia per iscritto ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (*Questura, Carabinieri*).

Il Referente per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo

- coordina le azioni del Team per la prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- approfondisce, applica e condivide con i colleghi quanto indicato nel presente Codice Interno, nel Protocollo di azione e nella documentazione sull'argomento;
- propone azioni a supporto della prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano studenti, genitori e tutto il personale, anche in collaborazione con reti di scuole o partner esterni alla scuola (servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze dell'ordine);
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con affiancamento di genitori e studenti;
- propone annualmente eventuali aggiornamenti o modifiche al presente Codice o al Protocollo di azione per la gestione delle emergenze;
- in caso di emergenza, interviene tempestivamente seguendo i passaggi del Protocollo di azione in collaborazione con il Dirigente, i colleghi, le famiglie ed eventualmente le forze dell'ordine;
- propone azioni di monitoraggio sul benessere degli alunni vittime in collaborazione con le famiglie, nonché azioni di recupero per alunni che hanno manifestato comportamenti riconducibili ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo.

Il Collegio Docenti

- promuove scelte didattiche ed educative per la prevenzione di tali fenomeni, in eventuale collaborazione con altre scuole in rete.

Il Consiglio di Classe

- pianifica attività didattiche o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la conoscenza, la consapevolezza, la riflessione, il rispetto dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie proponendo progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- analizza la situazione e individua le sanzioni più idonee.

I docenti

- sono attenti ai comportamenti dei propri alunni in ogni momento della vita scolastica;
- conoscono il contenuto del Codice Interno e si attengono al Protocollo di azione in caso di emergenza;
- propongono in classe attività didattiche finalizzate alla conoscenza del bullismo e cyberbullismo e alla diffusione di buone pratiche, consapevoli che l'istruzione ha un ruolo fondamentale tanto nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, quanto nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizzano nell'attività didattica momenti di riflessione sul tema del bullismo e del cyberbullismo, adeguati al livello di età degli alunni;

Gli studenti

- conoscono il contenuto del presente Codice Interno e le sanzioni/ i provvedimenti disciplinari cui può andare incontro chi adotta comportamenti da bullo o da cyberbullo;
- sono coinvolti in attività, iniziative, progetti atti a far conoscere il bullismo e il cyberbullismo per prevenirli e contrastarli;
- sono coscienti del disvalore della condotta del bullo o del cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi all'interno del gruppo rafforza la condotta aggressiva;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere (comprese le uscite didattiche e i viaggi di istruzione) non possono usare cellulari e dispositivi elettronici, se non previo consenso del docente;
- si attengono a quanto stabilito dall'E-policy di Istituto;
- si impegnano ad imparare e a rispettare la netiquette e le regole basilari di rispetto degli altri quando sono connessi alla rete, facendo in particolare attenzione ai messaggi che inviano (email, sms, mms, chat,..);
- si impegnano a contrastare l'hatespeech sul web, adottando i comportamenti previsti nei dieci punti del ***Manifesto della comunicazione non ostile***;
- si impegnano a combattere il razzismo e ogni forma di discriminazione nelle loro espressioni online e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori nonché ogni forma di violenza e odio, in linea con l'art.13 comma 2 della Dichiarazione dei diritti di Internet;
- segnalano tempestivamente situazioni critiche e di malessere che spesso preludono a fenomeni di bullismo;
- collaborano attivamente con i docenti per la risoluzione dei problemi e supportano il ripristino del rispetto della legalità

I collaboratori scolastici

- Devono vigilare e porre attenzione ai comportamenti degli alunni (*ricreazione o esterno classe, sia nelle parti comuni sia nei servizi o altri spazi di pertinenza*) e devono essere recettivi nel cogliere notizie di disagi od indizi, di cui si deve dare tempestiva comunicazione, nel rispetto della riservatezza, al referente per il bullismo e al Dirigente Scolastico.

I genitori

- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet, del proprio telefonino, del pc, mostra stati depressivi, ansiosi o di paura);

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione istituite dalle scuole su comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente contenuto nel Regolamento disciplinare d'istituto;
- conoscono le sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione online a rischio.

2.2. Il Team di gestione delle emergenze

Il "***Team di gestione dell'emergenza***" è costituito dal Dirigente Scolastico, dal Primo Collaboratore del Dirigente, dal Referente/i antibullismo e da un numero pari o superiore a tre docenti aventi competenze trasversali e specificatamente formati sul tema delle azioni indicate contro il bullismo. È prevista anche la presenza di figure professionali diverse che lavorano nella scuola (psicologo o psicopedagogista).
Al Team così costituito vengono attribuite

- competenze specifiche
- responsabilità specifiche
- tempi e modalità di azioni specifiche

L'Istituto Comprensivo di Macerata Campania, in base alle risorse umane di cui dispone

Decreta

l'istituzione del Gruppo di Lavoro denominato di seguito (***Team Antibullismo***), a livello scolastico, costituito da:

- Dirigente scolastico,
- Collaboratore del DS,
- docente referente per il bullismo e cyberbullismo,
- animatore digitale,
- referente legalità,
- referente inclusione
- referente ed civica

Compiti

Il ***Team Antibullismo*** ha il compito di:

- coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore dei Team, nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo ed intervenire nelle situazioni acute di bullismo
- organizzare, valutare e attuare le azioni di prevenzione secondaria/selettiva e terziaria/indicata Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo prot. n°18 del 13-01-2021
- definire e promuovere i protocolli di segnalazione e intervento
- comunicare al Referente regionale (anche tramite i Referenti territoriali), alla fine di ogni anno scolastico, i casi di bullismo o cyberbullismo.

AZIONE 3

PERCORSI DI PREVENZIONE UNIVERSALE, SELETTIVA, INDICATA. PROTOCOLLO DI EMERGENZA

3.1. La Prevenzione universale

Gli interventi di prevenzione sono fondamentali per creare una scuola attenta ai bisogni di tutti gli studenti, per ridurre il rischio individuale e per modificare i meccanismi responsabili del bullismo e del cyberbullismo.
L'Istituto si impegna, pertanto, a porre in essere interventi di formazione/informazione, rivolti al personale della scuola, alle famiglie e agli studenti, che si articolano in:

- momenti di riflessione sulle caratteristiche del bullismo e cyberbulismo, sull'uso corretto della rete e dei social, sul ruolo delle forze dell'ordine
- interventi educativi incentrati sulla legge 71/2017 e sulla normativa vigente
- esposizione del Regolamento per la conoscenza e l'attuazione del Protocollo d'intervento
- incontri con esperti
- progetti e unità di apprendimento in verticale.

QUALI STRUMENTI?				
Incontri di sensibilizzazione	Percorsi basati su stimoli culturali (cronaca, narrativa, film, letture, rappresentazioni teatrali)	Approccio curricolare: si avvalgono delle attività del curricolo per affrontare il tema	Interventi di potenziamento delle abilità emotive ed empatiche	Costruire le regole: dalla classe alle politiche della scuola

Sono previsti percorsi formativi/informativi in sinergia con il territorio, le Forze dell'Ordine, il sito di Generazioni Connesse, la piattaforma ELISA. Inoltre in occasione della giornata internazionale contro il bullismo e in concomitanza con la settimana dedicata al Safer Internet Day, sono previste alcune attività di approfondimento per ciascuna classe. Il materiale informativo e operativo sarà diffuso sul sito della scuola.

3.2. Gli aspetti giuridici della Legge 70/ 24 e 71/17

Legge del 17 maggio 2024 n.70 di modifica alla Legge 29 maggio 2017, n. 71 :

1. **definizione e obiettivo della Legge, resa estensibile a tutte le associazioni, enti…**

- all'articolo 1:

«1. La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso»;

2. **definizione e identificazione del bullismo**
   - dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini della presente legge, per "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni»;

3. **istituzione di un tavolo permanente di monitoraggio:**
   - dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento di cui al comma 1, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore»;

4. **ampliamento del ruolo del Dirigente Scolastico:**
   - all'articolo 5:

«1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di cui all'articolo 1, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4. Egli informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835»;

5. **abbassamento della soglia dell'età individuata come perseguibile:**
   - Il tribunale, nei casi di cui all'articolo 473-bis.8 del codice di procedura civile, nomina al minore un curatore speciale. Si applicano le ulteriori disposizioni dei commi terzo e quarto del medesimo articolo 473-bis.8. I provvedimenti previsti nel presente articolo sono deliberati in camera di consiglio, previo ascolto del minorenne che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di età inferiore ove capace di discernimento, e sentiti i genitori ovvero gli altri esercenti la responsabilità genitoriale e il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore.

Le spese di affidamento o di collocamento in comunità, da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare le spese gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente»;

6. **<u>istituzione di un numero Emergenza infanzia 114</u>**

- prevedere il potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico «Emergenza infanzia 114», accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore, con il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi piu' gravi, informare prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata. Nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente dal «Servizio 114», prevedere una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea;

7. **<u>richiamo severo alla responsabilità genitoriale per danni cagionati da figli minori:</u>**

- prevedere che i contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, previsti dagli articoli 98-quater decies e 98-septies decies del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, richiamino espressamente le disposizioni dell'articolo 2048 del codice civile in materia di responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete nonché le avvertenze a tutela dei minori previste dal regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022;

8. **<u>istituzione della "Giornata del rispetto"</u>**

- Per le finalita' di prevenzione di cui alla presente legge e' istituita la «Giornata del rispetto», quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione. La Giornata ricorre il giorno 20 gennaio. Nella settimana che precede la Giornata, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia degli istituti scolastici, possono riservare adeguati spazi per lo svolgimento di attivita' didattiche volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa e delle attivita' previste dalla presente legge.

9. **<u>evidenziazione del ruolo della scuola in casi di bullismo, cyberbullismo e di forme di dipendenza</u>**

- integrare la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-bis del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, prevedendo che nel Patto siano espressamente indicate tutte le attività di formazione, curriculari ed extracurriculari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali, e sia altresì previsto l'impegno, da parte delle famiglie e dell'istituto scolastico, a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia.

Legge 29 maggio 2017, n. 71

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurino come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto dal Regolamento di disciplina. Le sanzioni disciplinari che la scuola adotta come conseguenze degli atti di bullismo e cyberbullismo vogliono far riflettere sulla gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che tali fenomeni non sono in nessun caso accettati. Si precisa che compito preminente della scuola è educare e

formare, non punire, e proprio a questo principio sono improntate le sanzioni: ogni provvedimento disciplinare terrà conto della rieducazione e del recupero dello studente. In quest'ottica è fondamentale la collaborazione con i genitori. È importante in particolare che le famiglie evitino di sottovalutare i fatti, giudicando azioni di bullismo o cyberbullismo come normali fenomeni facenti parti della crescita. L'alleanza tra adulti è determinante per contrastare simili atti. Si ricorda in questa sede che nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi, o comunque inadeguatezza o debolezza educativa, la scuola può procedere alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.
Atteso che nell'ordinamento giuridico italiano non esiste una specifica fattispecie di reato atta a punire il bullismo ed il cyberbullismo in quanto tali, va considerato che ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri reati procedibili d'ufficio (es: minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali",...) dei quali il Dirigente Scolastico non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria. La minore età non sempre protegge dalle conseguenze penali del proprio comportamento.
Ecco di seguito alcuni esempi:

Bullismo	
Art. 595:	Diffamazione*
art. 612:	Minaccia
art. 660:	Molestia o disturbo delle persone
art. 610:	Violenza privata
art. 581	Percosse*
art. 582:	Lesioni personali
art. 590:	Lesioni personali colpose
art. 624:	Furto
art. 629:	Estorsione
art. 414:	Istigazione a delinquere
art. 635:	Danneggiamento alle cose

Cyberbullismo	
art. 615 bis:	Interferenze illecite nella vita privata
art. 595:	Diffamazione aggravata dall'ampiezza
art. 612 bis:	Atti persecutori
art. 494:	Sostituzione di persona
art. 600 ter:	Pornografia minorile
art. 615 ter:	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
art. 616:	Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza *
art. 629:	Estorsione
art. 414:	Istigazione a delinquere
art. 580:	Istigazione o aiuto al suicidio

Va chiarito che fino al compimento dei 14 anni, i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni: qualora essi commettano reati saranno i genitori a rispondere (sotto il profilo civile) delle loro condotte illegali. I minori con un'età compresa tra i 14 e i 18 anni, diversamente, possono essere penalmente imputabili, qualora vengano considerati capaci di intendere e di volere al momento della commissione del reato. In quest'ultimo caso, se la responsabilità penale dovesse essere accertata, il minore andrà incontro a misure e provvedimenti che rispondono a principi di giustizia minorile adatti all'età del ragazzo. In presenza di reato (commesso da soggetti ultraquattordicenni) è possibile presentare denuncia all'Autorità giudiziaria (o alla questura, ai carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale.
La legge 71/2017 (art. 7) aggiunge la possibilità di presentare al questore anche istanza di **ammonimento**: nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria (reato depenalizzato), diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete Internet nei confronti di altro minorenne, è possibile rivolgere al Questore un'istanza di ammonimento nei confronti del minore ultraquattordicenne autore della condotta molesta. L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata il Questore convocherà il minore responsabile, insieme ad almeno un genitore, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi. La legge non prevede un termine di durata massima dell'ammonimento, ma specifica che i relativi effetti cesseranno al compimento della maggiore età.

3.3. Responsabilità derivanti dalla normativa

Negli atti di bullismo e cyberbullismo occorre distinguere le diverse responsabilità.

- **Responsabilità dei minori**

È opportuno esaminare se il bullo minorenne sia o meno imputabile. Va distinto, infatti, il bullo minore di 14 anni da quello tra i 14 ed i 18 anni. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente (se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza come la libertà vigilata. Diversamente, il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se

viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

- **Responsabilità dei genitori del minore:**

Responsabilità civile ossia patrimoniale per culpa in educando e per culpa in vigilando (art.30 Cost.): i genitori rispondono di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (*art. 187 c.p. e artt. 2043-2048 c.c.*) causati dall'azione del figlio.

- **Responsabilità degli operatori nella scuola** (Dirigente Scolastico, docenti e collaboratori scolastici):

- responsabilità civile per *culpa in vigilando*. L'art.28 della Costituzione Italiana recita che "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici." Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare "misure preventive" atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

- **Responsabilità del Dirigente Scolastico**:

- responsabilità civile per culpa in organizzando;
- per aver omesso di svolgere tutte le azioni che la L. 71/2017 richiede (cd. responsabilità omissiva);
- responsabilità penale per omissione di denuncia della notizia di reato alle autorità competenti in qualità di Pubblico Ufficiale (*quest'ultima a prescindere dalla L. 71/17 per qualsiasi comportamento che identifichi illecito penale*);
- responsabilità amministrativa nell'ipotesi che incorra in procedimento disciplinare.

Contestualmente si riporta che si tende ad attribuire al Dirigente Scolastico la qualità di Pubblico Ufficiale ai sensi dell'art.357 c.p.

- **Responsabilità dei docenti:**

- responsabilità civile per aver omesso di svolgere tutte le azioni che L. 71/2017 richiede (cd. responsabilità omissiva);
- responsabilità penale per omissione di denuncia, in qualità di Pubblico Ufficiale, della notizia di reato al referente per il bullismo oppure al D.S. (quest'ultima a prescindere dalla L. 71/17 per qualsiasi comportamento che identifichi illecito penale);
- responsabilità amministrativa nell'ipotesi che incorra in procedimento disciplinare.

- Obblighi ed iniziative previsti dalla legge per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno da parte delle Scuole:

Art.1 comma 1 L. 71/2017

Contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, siano essi vittime o responsabili degli illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Art.4 comma 5 L. 71/2017

Le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche attraverso attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.

3.4. La Prevenzione selettiva e la Prevenzione indicata: procedura di individuazione e gestione delle emergenze

Le emergenze devono essere prese in carico dalla scuola e, sebbene non tutti i casi possono essere gestiti esclusivamente con le risorse interne, il coinvolgimento della scuola nelle diverse fasi è fondamentale.

Ogni scuola è chiamata a stilare **un protocollo di azione** per affrontare le emergenze di atti di bullismo che arrivano all'attenzione della scuola.

3.5. PROTOCOLLO D'AZIONE in caso di atti di bullismo e cyberbullismo

(Fasi, scopo, azioni, soggetti coinvolti)

Il protocollo d' azione in caso di atti di bullismo e cyberbullismo vuole configurarsi come procedura da seguire nella gestione da parte della scuola di presunte azioni di bullismo e vittimizzazione avvenute all'interno dell'istituto. Sebbene non tutti i casi possano essere gestiti esclusivamente dalla scuola, il coinvolgimento della stessa nella presa in carico delle emergenze risulta fondamentale perché consente di:

- interrompere o alleviare la sofferenza della vittima;
- rendere il bullo o i bulli responsabili delle proprie azioni;
- mostrare a studenti e genitori che ogni atto di bullismo e/o di violenza, di cui la scuola è a conoscenza, viene ammonito e comporta le conseguenze previste dal Regolamento;
- mostrare che nessun atto di bullismo e/o di violenza è ammesso né tollerato all'interno dell'istituto o lasciato accadere senza intervenire.

Direttamente coinvolto nella gestione dei vari casi è il Team bullismo e cyberbullismo d'istituto. Il Team è responsabile della presa in carico e della valutazione del caso, della decisione relativa alla tipologia di interventi da attuare, nonché del monitoraggio del caso nel corso del tempo, il tutto in collaborazione con il Dirigente, gli altri docenti e i genitori degli alunni coinvolti.

1. Segnalazione

Segnalare un presunto caso di bullismo/cyberbullismo per attivare un processo di valutazione e di presa in carico della situazione da parte della scuola.

Chi: Alunno vittima, Alunni testimoni, Docenti, Genitori, Personale ATA.

La fase di segnalazione ha lo scopo di attivare un processo di attenzione e di successive valutazioni relative ad un presunto caso di bullismo o cyberbullismo, evitando che un caso di sofferenza non sia considerato perché sottovalutato o ritenuto poco importante.
La prima segnalazione di un presunto caso di bullismo e cyberbullismo all'interno della scuola può avvenire da parte di chiunque:

- la vittima stessa,
- eventuali testimoni, genitori, docenti, personale ATA.

Pertanto, chiunque all'interno dell'Istituto venga a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo e/o cyberbullismo, compila la scheda di prima segnalazione e la consegna entro due giorni al referente per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo che provvederà ad informare immediatamente la Dirigenza.
Parimenti tale segnalazione può essere accolta da chiunque (studenti, docenti, genitori). Chi si trovi nella situazione di accoglienza di segnalazione di un caso di bullismo ha il dovere di informare, per via orale o scritta, il Referente d'istituto o un altro membro del Team bullismo, in modo tale da permettere una tempestiva valutazione del caso e un altrettanto rapido intervento

2. **Analisi e valutazione dei fatti**

Raccogliere informazioni e testimonianze sull'accaduto, valutare se si tratta di un effettivo caso di bullismo/cyberbullismo e scegliere la tipologia di intervento più adeguata al caso.

Chi: Docenti di classe, Team bullismo, Vicaria, Dirigente.

Ricevuta la prima segnalazione, il Team bullismo informa il dirigente e/o la vicaria e procede immediatamente all'analisi e alla valutazione dei fatti, in collaborazione con il docente coordinatore di classe e con gli altri insegnanti della scuola. Scopo di tale fase è la raccolta di informazioni dettagliate sull'accaduto per esaminare la tipologia e la gravità dei fatti e decidere la tipologia di intervento da attuare. A tale proposito il Team effettuerà interviste e colloqui con gli attori principali (chi ha fatto la segnalazione, la vittima, i compagni testimoni, gli insegnanti di classe,..), raccoglierà le diverse versioni e tenterà di ricostruire l'accaduto tramite la raccolta di prove e documenti (quando è successo il fatto, dove, con quali modalità). Una volta raccolte le testimonianze, i soggetti coinvolti (docenti di classe, Team bullismo, vicaria, dirigente) procedono alla valutazione. Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyberbullismo, non si interviene in maniera specifica, ma prosegue il compito educativo della scuola. Qualora invece i fatti risultino confermati ed esistano prove oggettive di atti di bullismo e cyberbullismo, il Team aprirà un protocollo e proporrà le azioni da intraprendere condividendole con il Dirigente in forma orale e scritta.
Si determineranno così tre livelli di priorità dell'intervento: verde, giallo, rosso, come più avanti individuati in tabella.

3. **Intervento e gestione del caso**

Gestire il caso attraverso uno o più interventi opportuni, che prevedano il coinvolgimento delle famiglie degli alunni coinvolti, il supporto alla vittima, nonché misure per responsabilizzare il bullo/cyber bullo.

Chi: Team bullismo, Alunni coinvolti, Genitori degli alunni, Consiglio di classe, Dirigente, Vicaria, Counsellor d'istituto.

A seguito di un'approfondita valutazione il Team sceglierà come gestire il caso attraverso uno o più interventi. Ogni caso ha naturalmente caratteristiche specifiche e andrà trattato in maniera diversa

dagli altri. Tuttavia in linea di massima la procedura da seguire è la seguente:

1. supporto e protezione alla vittima per evitare che si senta responsabile;
2. comunicazione alla famiglia della vittima tramite convocazione: si descrivono i fatti e si fornisce supporto nell'affrontare la situazione, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori la scuola (sportello di ascolto, educatori, altri..);
3. comunicazione alla famiglia del bullo/cyber bullo tramite convocazione: si descrivono i fatti, si preannunciano le sanzioni disciplinari, si fornisce supporto nell'affrontare la situazione, si analizza l'eventuale necessità di supporti personalizzati (sportello di ascolto, interventi psicoeducativi,..);
4. convocazione straordinaria del Consiglio o del team di classe;
5. scelta dell'intervento da attuare (approccio educativo con la classe, intervento individuale con il bullo e la vittima, gestione della relazione tra bullo e vittima, eventuale coinvolgimento dei servizi del territorio);
6. scelta del tipo di provvedimento disciplinare da prendere nei confronti del bullo, in base alla gravità;
7. condivisione della decisione con la famiglia;
8. lettera di comunicazione formale ai genitori del bullo/cyber bullo sulle decisioni prese dal Consiglio di classe o team di classe;
9. eventuale denuncia all'autorità giudiziaria in caso di reato.

Di seguito vediamo i tre livelli di rischio (verde, giallo, rosso) relativi alla valutazione per la scelta dell'intervento:

Codice verde: situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe.
Codice giallo: interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza, coinvolgimento della rete se non ci sono risultati.
Codice rosso: interventi di emergenza con supporto della rete. Una volta assunta la decisione su come intervenire occorre prevedere sia le azioni di intervento sia le azioni di monitoraggio.

4. Monitoraggio

Monitorare l'efficacia nel tempo delle azioni intraprese.

Chi: Team bullismo, Docenti di classe, Counsellor d'istituto.

Il Team bullismo che ha condotto la gestione del caso, i docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti provvederanno ad un attento monitoraggio della situazione, con lo scopo di verificare eventuali cambiamenti a seguito dell'intervento, l'efficacia delle misure prese, la presa di coscienza delle proprie azioni da parte del bullo/cyber bullo, l'effettiva interruzione delle sofferenze da parte della vittima.
Un monitoraggio efficace si realizza:

- A breve termine (es. una settimana dopo)
- A lungo termine (es. un mese dopo)
- Con la vittima
- Eventualmente, anche con le figure coinvolte nella valutazione approfondita.

Se il monitoraggio evidenzia che la situazione non è risolta, allora il processo deve iniziare di nuovo.

Di seguito consultare

Allegato
SANZIONI DISCIPLINARI BULLISMO / CYBERBULLISMO

Allegato

SANZIONI DISCIPLINARI BULLISMO / CYBERBULLISMO

(Ad integrazione e completamento del Regolamento di Disciplina)

In considerazione della fascia di popolazione scolastica relativa all'I.C. Macerata Campania, occorre sottolineare che l'azione educativa prevista per gli alunni è rapportata all'età e al livello di sviluppo e maturazione personale. Infatti in alcuni casi i comportamenti sanzionabili sono dovuti a uno sviluppo cognitivo, affettivo e morale incompleto o a fasi critiche transitorie, di cui occorre tenere conto per il raggiungimento di una maggiore consapevolezza e maturità da parte dell'alunno.

Pertanto sono previsti interventi graduali in base all'età e alla gravità delle violazioni:

- richiamo verbale, da parte dell'insegnante
- richiamo verbale con particolari conseguenze (riduzione o sospensione dell'attività gratificante), da parte dell'insegnante
- richiamo scritto con annotazione sul diario e sul Registro di classe
- convocazione dei genitori da parte dell'insegnante
- convocazione dei genitori da parte del Dirigente Scolastico

Contestualmente sono previsti interventi educativi di rinforzo rispetto a comportamenti corretti e riparativi dei disagi causati, di ri-definizione delle regole sociali di convivenza, di prevenzione e gestione positiva dei conflitti, di pro-socialità, di conoscenza e gestione delle emozioni; è inoltre importante intervenire su tutto il contesto classe con attività specifiche educative e di sensibilizzazione.

INFRAZIONE	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE	ANNOTAZIONI E COMUNICAZIONI
· **Violenza fisica e/o psicologica** · **Intimidazione singola o del gruppo** · **Intenzione di nuocere con l'obiettivo di arrecare danno alla persona** · **Atteggiamenti diretti ad isolare la vittima (anche riconducibili a pregiudizio di genere, razza, religione)**	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Lettera disciplinare ai genitori con copia nel fascicolo Lettera di scuse da parte del bullo Obbligo di risarcimento/riparazione del danno Compito sul bullismo/cyberbullismo Compiti/lavori a favore della	Dirigente Scolastico, Consiglio di Classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg Consiglio d'Istituto per allontanamento fino al termine dell'attività scolastica.	1. Riportare l'accaduto sul Registro di classe. 2. Immediata segnalazione Ufficio di Presidenza. 3. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). 4. Attivazione Team bullismo 5. Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di violenze gravi e reiterate.

	comunità scolastica. Trasferimento ad un'altra classe Allontanamento di un numero di giorni commisurato alla gravità del reato. Rilevanza ai fini dell'attribuzione della valutazione del giudizio di comportamento (scheda di valutazione) Non partecipazione ad attività di arricchimento dell'offerta formativa (Uscite didattiche, visite guidate…) PER GRAVI INFRAZIONI REITERATE (per atti di violenza gravi) possibile non ammissione alla classe successiva e finale.		
<u>Flaming</u>: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare **<u>Harrassment</u>: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi** **<u>Cyberstalking</u>: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche e psicologiche, con o senza immagini** **<u>Denigrazione</u>: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, con o senza immagini**	Nota disciplinare. Ammonizione del Dirigente Scolastico. Lettera disciplinare ai genitori con copia nel fascicolo Lettera di scuse da parte del bullo Obbligo di risarcimento/riparazione del danno Compito sul bullismo/cyberbullismo	Dirigente Scolastico, Consiglio di Classe per sanzioni pari o inferiori a 15gg Consiglio d'Istituto per allontanamento fino al termine dell'attività scolastica.	1. Riportare l'accaduto sul Registro di classe. 2. Immediata segnalazione Ufficio di Presidenza. 3. Convocazione tempestiva dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale). 4. Attivazione Team bullismo 5. Segnalazione alle autorità competenti e ai servizi sociali in caso di violenze gravi e reiterate.

<u>Outing estorto</u>: registrazione di confidenze avvenute in un apparente clima di fiducia e poi rese pubbliche **<u>Impersonificazione</u>: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo, messaggi ingiuriosi che screditino la vittima** **<u>Esclusione</u>: estromissione intenzionale dall'attività online** **<u>Sexting:</u> invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale**	Compiti/lavori a favore della comunità scolastica. Trasferimento ad un'altra classe Allontanamento di un numero di giorni commisurato alla gravità del reato. Rilevanza ai fini dell'attribuzione della valutazione del giudizio di comportamento (scheda di valutazione) Non partecipazione ad attività di arricchimento dell'offerta formativa (Uscite didattiche, visite guidate…) PER GRAVI INFRAZIONI REITERATE (per atti di violenza gravi) possibile non ammissione alla classe successiva e finale.		

<u>Gli ammonimenti della scuola vanno pensati in un'ottica inclusiva e pertanto, contestualmente, sono messi in atto interventi di carattere educativo, quali la ridefinizione delle regole sociali della convivenza comune, la promozione di rapporti amicali e della solidarietà, il riconoscimento e la gestione delle emozioni (empatia).</u>

AZIONE 4

4.1. La pubblicizzazione del Regolamento ed il "lancio"

Una politica scolastica efficace si completa con un'azione che preveda la condivisione e diffusione del Regolamento e del Protocollo d'azione a livello di classi, scuola, famiglie, comunità.
La pubblicizzazione ed il lancio del Regolamento è fondamentale per:

- Dare gli strumenti per utilizzare un servizio
- Per rendere efficace il servizio

Vediamo di seguito **come** esso si realizza.

Per i **docenti**:

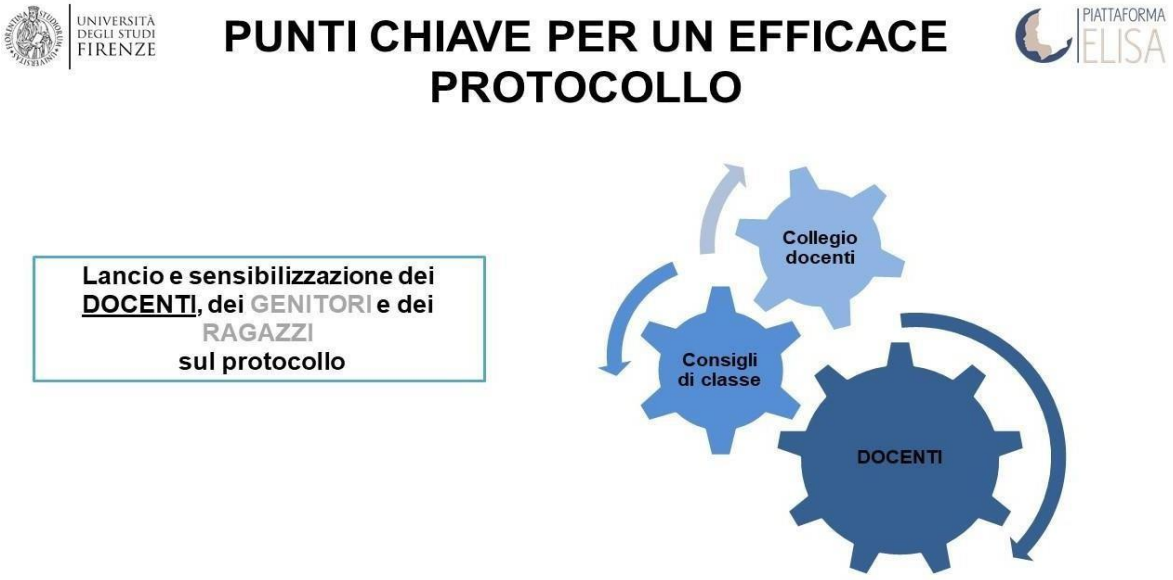

Per i **genitori**:

Per i **ragazzi**:

Il lancio e la pubblicizzazione saranno realizzati tramite le diverse attività effettuate nel corso dell'anno.

Allegati

A. *SCHEDA DI PRIMA SEGNALAZIONE*
B. *SCHEDA DI VALUTAZIONE APPROFONDITA*
C. *SCHEDA DI MONITORAGGIO*